

Appello Sentenza Tribunale Lecce
N. 2057 del 5.7.2022
Oggetto: trasformazione pensione cat. IO
(ante l. 222/1984) in pensione di vecchiaia

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Lecce

Sezione Lavoro

Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:

dott.ssa Daniela Cavuoto Presidente relatore

dott.ssa Silvana Botrugno Consigliere

dott.ssa Mariantonietta Zingrillo Giudice Ausiliario

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile, in materia di previdenza sociale, in grado d'appello, iscritta al n. 594/2022 del
Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa

da

Caroppo Giuseppe, nato in Otranto il 14.12.1930, rappresentato e difeso, come da mandato in atti,
dall'avv. Francesco Foresio

APPELLANTE

contro

I.N.P.S., con sede in Roma, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in Lecce presso l'Avvocatura dello stesso Istituto, rappresentato e difeso, come da
procura generale alle liti richiamata in atti, dagli avv.ti Maria Teresa Petrucci, Renato Vestini ed
Anna Paola Ciarelli

APPELLATO

All'udienza del 9 giugno 2023 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate

FATTO

Con ricorso depositato il 25.5.2020, Giuseppe Caroppo espose di essere titolare sin dal 1983 di
assegno di invalidità ex art. 10 r.d.l. 639/1939, come modificato dall'art. 24 l. n. 160/1975,
trattamento attratto nell'istituto di cui all'art. 1, comma 10, l. 222/1984; nonostante ciò l'I.N.P.S.
non aveva provveduto alla trasformazione di detto trattamento in pensione cat. VO pur essendo
maturati sin dal 1995 i necessari requisiti di età e contribuzione (19 anni); evidenziò di aver più
volte chiesto la trasformazione a fronte dell'inerzia dell'I.N.P.S. e di averla ottenuta solo a seguito
di istanza del marzo 2018 e con decorrenza dall'aprile dello stesso anno. Chiese dichiararsi il diritto

alla trasformazione dell'assegno cat. IO in pensione cat. VO dal 1995 con condanna dell'I.N.P.S. al pagamento degli importi differenziali, quantificati in € 31.824,00, oltre accessori; in subordine, la condanna dell'I.N.P.S. al pagamento del predetto importo a titolo risarcitorio.

L'I.N.P.S. eccepì la decadenza e la prescrizione; contestò il fondamento della pretesa e concluse per il rigetto della domanda.

Con sentenza contestuale n. 2057 del 5.7.2022, l'adito G.U. del Tribunale del Lavoro di Lecce respinse la domanda osservando che la trasformazione poteva avvenire solo a seguito di istanza amministrativa e che alcunché poteva essere preteso per il periodo anteriore all'aprile 2018.

La riforma di questa decisione è stata chiesta dal soccombente con ricorso depositato il 18.10.2022. Ha lamentato l'omessa considerazione delle istanze risalenti al 1995, al 2001, al 2014 ed al 2015 e che in ogni caso la trasformazione doveva avvenire automaticamente al perfezionarsi dei requisiti di età e contribuzione avuto riguardo a quanto affermato dalla S.C. a sezioni unite (sent. nn. 8433/2004 e 9492/2004) e semplici (n. 3559/2015, n. 844/2018), nonché di quanto disposto dall'art. 1 comma 707 l. n. 190/2014 e dall'art. 1, comma 299, l. n. 208/2015, oltre che dalla l. n. 214/2011; l'Istituto era obbligato ad informare l'interessato sulla sua posizione contributiva e pensionistica ex art. 54 l. n. 88/1989. Ha quindi insistito per la declaratoria del diritto alla trasformazione dal 1995 o dalla data ritenuta di giustizia e nelle domande di condanna come formulate nell'atto introduttivo, vinte le spese del doppio grado, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.

L'I.N.P.S. nella memoria depositata il 19.5.2023 ed ha contestato gli avversi argomenti sottolineando che il trattamento IO in ragione della decorrenza iniziale (1983) non rientrava nel campo di applicazione della l. n. 222/1984 e che alcuna domanda diretta alla trasformazione era stata inoltrata in epoca anteriore al 20.3.2018.

All'odierna udienza, dopo discussione orale, la causa è stata decisa come da separato dispositivo del quale si è data lettura.

RAGIONI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato.

Il Tribunale ha correttamente affermato che la trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia ex art. 1, comma 10, l. 224/1984 è possibile anche con riferimento al trattamento "pensione di invalidità" previsto dall'art. 10 r.d.l. 639/1939, come modificato dall'art. 24 l. n. 160/1975, in virtù del principio generale dell'idoneità della posizione assicurativa a realizzare le varie forme previdenziali previste in funzione della tutela delle stesse situazioni di bisogno (Cass. n. 8433/2004).

In particolare, Cass ord. n. 12163/2019 riguardante situazione del tutto sovrapponibile a quella in esame anche con riferimento alla decorrenza (1983) del trattamento inizialmente attribuito si è così

espressa nel respingere il secondo motivo di censura dell'I.N.P.S. *“...questa Corte (Cass. 27 dicembre 2011 n. 29015; n. 19034 del 2015; 10780 del 2012;) ha già affermato - e qui ribadisce - che la trasformazione della pensione d'invalidità in pensione di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile è possibile ove di tale ultima pensione sussistano i requisiti propri anagrafico e contributivo, non potendo essere utilizzato, ai fini di incrementare l'anzianità contributiva, il periodo di godimento della pensione d'invalidità; infatti, deve escludersi la possibilità di applicare alla pensione d'invalidità la diversa regola prevista dalla L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10, in riferimento all'assegno d'invalidità - secondo cui i periodi di godimento di detto assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa si considerano utili ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia -giacché ostano a siffatta operazione ermeneutica la mancanza di ogni previsione, nella normativa sulla pensione d'invalidità, della utilizzazione del periodo di godimento ai fini dell'incremento dell'anzianità contributiva, il carattere eccezionale delle previsioni che nell'ordinamento previdenziale attribuiscono il medesimo incremento in mancanza di prestazione di attività lavorativa e di versamento di contributi, nonché le differenze esistenti tra la disciplina sulla pensione d'invalidità e quella sull'assegno d'invalidità, laddove quest'ultimo, segnatamente, è sottoposto a condizioni più rigorose, anche e soprattutto rispetto al trattamento dei superstiti;...”*

La S.C. una volta ribadita la differenza tra le due prestazioni, in conclusione ha affermato il principio di diritto, ad oggi insuperato, secondo il quale l'istanza di trasformazione è necessaria sicché l'I.N.P.S. non può provvedere d'ufficio: *“Al fine di incrementare l'anzianità contributiva non può essere utilizzato il periodo di godimento della pensione d'invalidità. La trasformazione del titolo pensionistico in un altro non opera automaticamente, una volta integrati i requisiti anagrafici e contributivi previsti per la pensione di vecchiaia, essendo necessario che l'interessato presenti domanda di trasformazione”*.

L'istanza per la trasformazione è necessaria anche per con riferimento alla prestazione attribuita *ab initio* ex l. n. 222/1984 secondo il principio affermato da Cass. n. 844/2018, citata dallo stesso appellante.

Le altre decisioni citate non affermano il contrario, ma principi generali attinenti la finalità comune dei due trattamenti (sez. unite 8433 e 9492/2004).

Inoltre va evidenziato che non risulta depositata in atti alcuna istanza amministrativa risalente al 1995; le ulteriori istanze cui fa riferimento l'appellante, depositate in atti, non hanno ad oggetto la trasformazione bensì la “ricostituzione reddituale per altro”. Va poi aggiunto che a seguito della presentazione di quella in data 18.7.2014 l'I.N.P.S. operò il ricalcolo del trattamento cat. IO con provvedimento del 13.1.2015 nei termini richiesti.

L'unica domanda di trasformazione risale dunque al marzo 2018 e fu prontamente accolta con la decorrenza di legge (primo giorno del mese successivo alla sua presentazione).

Di conseguenza, l'appellante nulla può pretendere dall'Istituto.

Le spese di questo grado sono irripetibili ex art. 152 disp. att. al c.p.c. e la situazione reddituale esenta anche dal pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Visto l'art. 437 c.p.c.,

definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 18.10.2022 da Caroppo Giuseppe nei confronti dell'I.N.P.S. avverso la sentenza del 5.7.2022 n. 2057 del Tribunale di Lecce, così provvede:

rigetta l'appello.

Dichiara irripetibili le spese di questo grado.

Ai sensi dell'art. 13, co 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002 dà atto che non sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.

Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.

Così deciso in Lecce il 9 giugno 2023

Il Presidente estensore
dott.ssa Daniela Cavuoto